

STATUTO “[●]” TITOLO I COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SOCI - OGGETTO Articolo 1 – Costituzione e denominazione È costituita una società per azioni a totale partecipazione pubblica denominata “[●]” (la “Società”).
Articolo 2 – Sede La Società ha la sede in [●], all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. L’istituzione o soppressione di filiali, uffici, sedi secondarie e sportelli nel territorio dei Comuni soci potrà essere deliberata dall’organo amministrativo; per l’apertura di dette unità locali nel territorio di Comuni non soci occorrerà il consenso dell’assemblea ordinaria.
Articolo 3 – Durata La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea straordinaria.
Articolo 4 – Soci Possono essere soci della Società tutti i Comuni del territorio nazionale, società a capitale interamente pubblico, nonché altri enti pubblici del territorio nazionale. Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.
Articolo 5 – Oggetto La Società ha per oggetto l’esercizio, esclusivamente per conto dei soci, delle attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento con lo scopo – a titolo esemplificativo e senza che l’elencazione costituisca limitazione od obbligo – di: a. assicurare omogeneità, unitarietà e continuità nella gestione delle società partecipate; b. esercitare funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell’assetto organizzativo che delle attività esercitate dalle società partecipate sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo; c. coordinare le partecipate, nelle aree interessate dai propri servizi, anche in ordine ai rapporti con soggetti pubblici in merito a tutte le politiche per lo svolgimento delle attività ricomprese nell’oggetto sociale; d. coordinare le partecipate, nelle aree interessate, in ordine ai rapporti con operatori dei settori ricompresi nell’oggetto sociale allo scopo di favorire e sviluppare l’integrazione migliorando l’economicità complessiva della filiera; e. gestire i rapporti con le associazioni di categoria; f. coordinare e promuovere gli interessi della Società e delle singole partecipate; g. realizzare studi e ricerche inerenti la domanda dei servizi ricompresi nell’oggetto sociale; h. promuovere iniziative volte all’aggiornamento ed alla formazione del personale delle partecipate e degli enti soci nelle materie di cui all’oggetto sociale; i. effettuare servizi per i soci anche attraverso la promozione e l’attivazione di strumenti comuni;

- j. svolgere attività di promozione e di incentivazione per il conseguimento degli scopi comuni alla Società e alle società alla stessa collegate e dalla stessa partecipate;
- k. studiare e promuovere l'innovazione tecnologica e le tecniche gestionali per la crescita delle singole partecipate ivi compresa la progettazione e sviluppo di servizi informatici;
- l. coordinare e promuovere le politiche di qualità e delle carte di servizio.

La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate per legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate da leggi specifiche, salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari.

Potrà, inoltre, ricevere o prestare fidejussioni ed apporre avalli per obbligazioni o debiti anche di terzi (purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti), concedere pegni ed ipoteche e, in genere, prestare garanzie reali e personali per obbligazioni sia proprie che di terzi (purché società collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti).

TITOLO II

CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI - CONTRIBUTI

Articolo 6 – Capitale sociale

Il capitale della Società è di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed è diviso in 50.000 (cinquantamila) azioni nominative da Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse; in caso di aumento del capitale è riservato agli azionisti il diritto di opzione.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro e/o in natura, o a titolo gratuito, mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con apporti in natura di crediti e beni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni.

Articolo 7 – Azioni

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Ogni azione dà diritto ad un voto in Assemblea.

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea dei soci in conformità alla legge e al presente statuto.

I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

Articolo 8 – Diritto di prelazione

Quando un socio intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione, deve offrirli agli altri soci che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione, ferme le disposizioni dell'articolo 2441 del Codice Civile.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, le azioni o i relativi diritti di opzione possono essere trasferiti a soggetti diversi da quelli indicati, nel rispetto dell'articolo 4 del presente statuto.

Il diritto di prelazione è comunque escluso nel caso in cui all'acquisto o alla alienazione proceda la Società stessa.

Articolo 9 – Certificati azionari

La Società non ha l'obbligo di emettere i certificati azionari, se non richiesti dal socio interessato; può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il presidente. La qualifica di azionista, per i rapporti con la società, viene acquistata unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro soci.

Articolo 10 – Contributi dei soci - Obbligazioni

Per la realizzazione del proprio oggetto sociale, è consentita l'acquisizione anche presso i soci di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di deposito, sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n. 385/1993 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta del risparmio tra il pubblico, ove applicabili.

I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e di rimborso.

Articolo 11 – Recesso

Il recesso è ammesso solo nelle ipotesi previste dalla legge e verrà esercitato nelle forme e nei termini previsti dalla legge stessa.

TITOLO III GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 12 – Organi

Sono organi della Società:

- a) l'assemblea;
- b) l'organo di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio sindacale.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Gli amministratori e i sindaci sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilità, professionalità e autonomia.

TITOLO IV L'ASSEMBLEA

Articolo 13 – Attività dell'assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria delibera su tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legge.

L'assemblea degli azionisti, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo nei termini di legge, anche fuori dalla sede sociale o in un diverso comune, purché in territorio italiano.

Ove consentito dalla legge, l'assemblea è convocata con raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, da far pervenire almeno otto giorni prima al domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, fatta salva comunque la facoltà per l'organo amministrativo di ricorrere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in alternativa all'invito diretto.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; nei confronti dei componenti di detti organi non presenti

dovrà essere provveduto alla comunicazione prevista dalla legge a cura degli amministratori. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a 180 giorni.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono convocate in qualsiasi momento in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Articolo 14 – Partecipazione all'assemblea

All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.

All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società mediante delega scritta.

L'assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi indicati nell'avviso di convocazione, contigui o meno ed audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione, ad eccezione dell'assemblea in forma totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 15 – Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento sarà essa stessa a nominare il Presidente.

L'assemblea provvede alla nomina del suo segretario, scelto anche fra le persone estranee alla società.

Nell'assemblea straordinaria le funzioni di segretario dovranno essere affidate ad un notaio.

La verifica della regolarità delle deleghe e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'assemblea spetta al Presidente.

Articolo 16 – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni

La validità della costituzione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli articoli 2364 e seguenti del Codice Civile.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di due terzi del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria delibera:

- in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale; tale maggioranza deve essere ottenuta con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli enti soci;
- in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza prevista dal terzo

comma dell'articolo 2369 del Codice Civile.

TITOLO V ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17 – Nomina e composizione dell'organo di amministrazione

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque membri.

Il numero degli amministratori è determinato dall'assemblea, in base alle leggi vigenti.

Nella scelta degli amministratori la società dovrà assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, in applicazione della normativa vigente.

Articolo 18 – Poteri dell'organo di amministrazione

L'organo di amministrazione provvede, con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, nei limiti dell'articolo 2381 del Codice Civile, a uno solo dei suoi membri, che assume la qualifica di amministratore delegato ed al quale competerà la rappresentanza della società verso i terzi per gli atti concernenti le proprie attribuzioni.

All'amministratore unico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 21.

Articolo 19 – Convocazione e riunioni del consiglio

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e, in caso di suo impedimento, dal consigliere più anziano, di solito nella sede della società o in altro luogo in Toscana, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da far pervenire almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza, anche con posta elettronica, telegramma o fax da far pervenire almeno quarantotto ore prima.

La convocazione ha luogo quando il presidente ne ravvisi l'opportunità ed almeno una volta ogni bimestre, oppure quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche a mezzo di conferenza telefonica o di videoconferenza, a condizione che i partecipanti alla riunione siano sicuramente identificati e siano posti in grado di seguire la discussione, di parteciparvi e, se necessario, di ricevere e trasmettere documentazione. In tale ipotesi il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione o il Notaio, che provvedono a redigere e a sottoscrivere il verbale relativo.

Articolo 20 – Validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

Le adunanze del consiglio e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza assoluta degli amministratori in carica.

TITOLO VI IL PRESIDENTE

Articolo 21 – Poteri del presidente

Il presidente è nominato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina del consiglio di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, controlla la regolare gestione della società riferendone al consiglio stesso, dà attuazione alle delibere consiliari, ha la firma e la rappresentanza sociale, anche in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito ad ogni effetto dall'amministratore più anziano di età; la firma di quest'ultimo costituisce a tutti gli effetti prova dell'assenza o

dell'impedimento del sostituto.

Il presidente rappresenta la società nelle assemblee delle società partecipate.

Egli provvede a votare le deliberazioni di nomina degli amministratori delle società partecipate su designazione dell'assemblea della società.

TITOLO VII

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 22 – Nomina e composizione del collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea e che devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella scelta dei sindaci effettivi e supplenti la società dovrà assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, in applicazione della normativa vigente.

I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

È ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VIII

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 23 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il relativo incarico è conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dall'assemblea che determina anche il compenso.

TITOLO IX

BILANCI E RELAZIONI

Articolo 24 – Bilancio

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, unitamente alle relazioni redatte dagli amministratori, dal collegio sindacale e dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, è presentato all'assemblea per l'approvazione nei termini di cui al precedente articolo 13.

Almeno quindici giorni prima dell'assemblea il bilancio, le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.

La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva ordinaria sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie da effettuarsi mediante speciali accantonamenti di utili.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 25 – Cause di scioglimento

Le cause di scioglimento e di liquidazione della Società sono quelle previste dalla legge e dal presente statuto.

Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, l'organo di

amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea dei soci, per deliberare sulla liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore o dei liquidatori. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca dei liquidatori valgono le disposizioni stabilite in materia dall'articolo 2487 del Codice Civile.

TITOLO XI
NORME FINALI

Articolo 26 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia (incluso il D.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni).